



Regolamento per l'assegnazione di contributi alle Società Sportive

Titolo I – Contributi per attività ordinaria e continuativa

Art. 1

Con le presenti disposizioni vengono stabilite e disciplinate in dettaglio le condizioni, i termini e le modalità per l'accesso a contributi economici che il Comune eroga, nell'ambito dei propri interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive ed assegna ai sensi della L.R. 36/89 come modificata dalla L.R. 17/99.

Art. 2

I contributi economici sono finalizzati alla incentivazione della pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani. Attraverso la concessione di contributi, pertanto, il Comune interviene a sostegno di società che praticano attività sportiva, che promuovono e realizzano iniziative e manifestazioni, e che, in genere, curano la pratica di attività fisico-motorie, perseguendo tali obiettivi senza fini di lucro.

Art. 3

La concessione dei contributi ha carattere ordinario per l'espletamento delle finalità per le quali la società sportiva è stata costituita.

Alla concessione dei contributi si provvederà mediante determinazione del competente Responsabile del servizio in conformità ai criteri e alle modalità di cui al presente Regolamento.

Art. 4

Le risorse destinate all'erogazione di contributi per l'attività sportiva saranno ripartite come di seguito:

- 1) Una quota pari al 50% della disponibilità sarà suddivisa tra tutte le Società sportive che hanno tra i loro tesserati ragazzi al di sotto dei 16 anni; l'elenco dei tesserati dovrà essere vidimato dalle competenti Federazioni; la partecipazione a tale quota comporta l'esclusione dalla parte restante della disponibilità, per le attività realizzate prevalentemente con gli stessi atleti; il contributo viene quantificato in riferimento al numero degli atleti residenti.

- 2) Una quota pari al 5% sarà destinata a premiare le Società Sportive che nell'anno precedente hanno ottenuto un passaggio di categoria. Nel caso di assenza di associazioni in possesso dei requisiti, la quota del 5% confluirà nelle risorse del punto 1. In caso di insufficienza di risorse, i contributi saranno ridotti in misura proporzionale tra le Associazioni sportive aventi diritto.
- 3) La parte restante sarà suddivisa tra le Società in possesso dei requisiti in relazione all'attività condotta, sia dalle squadre sia dagli atleti individuali, al campionato cui la Società partecipa, in conformità ai parametri tabellari che saranno approvati annualmente dalla giunta comunale.
In caso di insufficienza di risorse, i contributi saranno ridotti in misura proporzionale tra le Associazioni sportive aventi diritto.

Non saranno ammesse a contributo le spese relative a:

- 1) rappresentanza e mera liberalità di qualunque genere (ricevimenti, omaggi ecc.);
- 2) acquisto di beni durevoli;
- 3) non attinenti o non compatibili con il tipo di programmazione presentata.

Art. 5

Possono partecipare all'assegnazione dei contributi esclusivamente i soggetti qualificati di cui all'art. 26 della L.R. 17 Maggio 1999 n° 17, regolarmente iscritti all'Albo Regionale.

Le Società Sportive richiedenti devono avere sede ad Assemini e svolgere almeno il 50% dell'attività di campionato nella cittadina. Alla presente disposizione si deroga nel caso in cui la Società richiedente non abbia in assegnazione impianti sportivi comunali.

Per le Società di nuova costituzione il contributo sarà assegnato dopo il primo anno di attività.

Art. 6

Le domande di contributo, redatte su apposito modello predisposto dal Comune e corredate della documentazione necessaria alla verifica dei requisiti richiesti, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo, a seguito di pubblico bando.

La documentazione necessaria alla verifica dei requisiti è la seguente:

- 1) relazione illustrativa del programma di attività cui si riferisce la richiesta di contributo, con indicazione dei contenuti dell'attività stessa, tempi e modalità di svolgimento;
- 2) copia dello Statuto, conforme alle vigenti disposizioni, registrato, dal quale risulti che la Società non persegue scopo di lucro;
- 3) copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato;
- 4) copia del Bilancio di previsione;
- 5) documentazione comprovante le spese sostenute per l'iscrizione ai campionati federali e per i cartellini;
- 6) elenco dei tesserati relativo all'anno per il quale si chiede il contributo, vidimato dalla Federazione competente.
- 7) Organigramma delle ASD (elenco istruttori e allenatori abilitati dalla Federazione Sportiva di appartenenza).

Art. 7

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
Con la sottoscrizione della domanda, il legale rappresentante assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenute.

Titolo II – Contributi per specifiche manifestazioni ed iniziative

Art. 8

I contributi sono concessi per l'organizzazione di manifestazioni sportive di elevato livello tecnico e spettacolare e di carattere almeno regionale che presentino un alto indice di promozionalità sia della stessa attività sportiva che dell'impiantistica presente nel territorio di Assemini e che abbiano ottenuto il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale.

Sono ammesse al contributo le spese relative:

- 1) all'organizzazione e allestimento della manifestazione (acquisto di materiale di consumo, spese postali, di trasporto, pulizie, di custodie e tasse inerenti la manifestazione);
- 2) allo svolgimento della manifestazione (nolo di impianti ed attrezzature, spese di assistenza tecnica, pubblicità, premiazioni, spese di viaggio e ospitalità per i non residenti).

Non saranno ammesse a contributo le spese relative a:

- 1) rappresentanza e mera liberalità di qualunque genere (ricevimenti, omaggi ecc.);
- 2) acquisto di beni durevoli;
- 3) non attinenti la manifestazione in oggetto o non compatibili con il tipo di programma presentato o con i tempi della manifestazione.

Art. 9

A seguito dell'approvazione del Bilancio annuale, il Servizio Sport provvede alla pubblicazione di un bando che fisserà i termini per la ricezione delle domande per la concessione di contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive di elevato livello tecnico e spettacolare e di carattere almeno regionale.

Sono ammesse al contributo esclusivamente le manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 10

La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante della Società sportiva, deve essere presentata con le stesse modalità e deve contenere le stesse indicazioni e la stessa documentazione, se non già in possesso del Comune, di cui al precedente art. 6.

Art. 11

E' fatto divieto allo stesso soggetto di essere ammesso al contributo con le modalità di cui al presente articolo, per più di due volte nello stesso anno.

Titolo III – Ammissione ai contributi. Istruttoria e termini

Art. 12

L'ammontare del contributo viene di volta in volta stabilito e proposto dal competente Assessorato e deliberato dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei seguenti criteri:

- Livello territoriale
- Numero dei partecipanti
- Risorse desinate dall'organizzatore alla realizzazione dell'iniziativa
- Complessità dell'organizzazione

L'accoglimento della richiesta, ovvero il diniego, saranno comunicati agli interessati tempestivamente.

Art. 13

Il contributo è liquidato previa verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività o singola iniziativa, e presentazione del relativo rendiconto, con le modalità di cui al successivo art. 14.

Art. 14

La liquidazione avviene con apposita determinazione del responsabile dell'area, su istruttoria del responsabile del procedimento, previa presentazione della seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario del contributo, che si assume la piena responsabilità del relativo contenuto e delle risultanze finali:

- 1) una breve relazione illustrativa attestante l'avvenuta realizzazione dell'attività o iniziativa, ed il raggiungimento dei fini che esse si proponevano;
- 2) la rendicontazione consuntiva, con indicazione analitica delle "uscite" e delle "entrate" (compresi tutti gli eventuali contributi concessi da altri Enti pubblici, o da privati, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, nonché eventuali introiti derivanti da attività a pagamento).
- 3) Il rendiconto deve essere corredato di idonea documentazione giustificativa, da valutarsi da parte del competente ufficio.

Art. 15

Qualora, in sede di consuntivo, le spese effettuate risultassero inferiori al contributo concesso, questo viene liquidato con decurtazione della somma eccedente.

Art. 16

La liquidazione del contributo concesso sarà effettuata in un'unica soluzione con provvedimento del Responsabile del Servizio Sport, il quale darà atto delle regolarità della documentazione presentata.

Art. 17

I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributo, decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- non sia stata portata a termine l'attività o non sia stata realizzata l'iniziativa per le quali il contributo era stato accordato;
- venga presentata in modo insufficiente ed incompleto la documentazione prescritta nel precedente art. 14, in particolare per quanto attiene al consuntivo ed alla dimostrazione delle spese;
- sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'attività o dell'iniziativa.
